



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**GUIDA AGLI INCENTIVI PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI,
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E LA
MOBILITA' SOSTENIBILE**

Decreto Delegato 25 giugno 2021 n. 116

1.INTRODUZIONE

Questa guida, vista la recente emanazione del Decreto Delegato del 25 giugno 2021 n. 116 che modifica in parte il D.D. 51/2017, vuole essere di aiuto al cittadino al fine di poter individuare lo strumento incentivante calibrato in base all'intervento di efficientamento energetico che intenderà intraprendere.

Gli incentivi energetici si possono pertanto così sintetizzare:

Tab.1.1

- **incentivo in ambito edilizio** (Capo I);
- **contributo a fondo perduto** (Capo II);
- **contributo a fondo perduto per impianti FER** (Capo III);
- **incentivo di carattere edilizio e di carattere economico** (Capo IV);
- **incentivo per l'efficientamento energetico** (Capo V);
- **contributo in conto interessi** (Capo VI);
- **aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni** (Capo VII);
- **incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo** (Capo VII);
- **incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile** (Capo VII).

Gli Uffici referenti per i summenzionati incentivi sono i seguenti:

Tab.1.2

- Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE);
- Ufficio Prevenzione Ambientale e Vigilanza del Territorio (UPAV – Sezione Energia);
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA);
- Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture);
- Ufficio Attività Economiche;
- Ufficio Tributario.



2.INCENTIVO IN AMBITO EDILIZIO

Ufficio/i Referente/i

Tab.2.1

- UPTE/UPAV (Sezione Energia)/UGRAA

Tipologia incentivo

Tab.2.2

- Demolizione e ricostruzione /ampliamento

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab.2.3

- Edifici esistenti inclusi in zona B e BE

Requisiti dell'Unità Immobiliare al termine dell'intervento

Tab.2.4

- Conseguimento della classe A+

Intervento

Tab.2.5

- Riqualificazione energetica ed impiantistica
- In deroga a quanto previsto dalla L. 140/2017 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie) è ammessa la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali con:
 - **mantenimento inalterato di sagoma dell'edificio, volume, area di sedime altezza e superficie utile (S.U.);**
 - **ampliamento e sopraelevazione;**
 - **ampliamento** ove è consentita la parziale demolizione delle murature perimetrali dell'edificio esistente fino ad un max del 50% della superficie delle murature perimetrali stesse.
 - **realizzare sottotetti abitabili;**
 - **modifica sagoma e/o area di sedime** fatto salvo il mantenimento delle distanze minime dai confini di proprietà, al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dalle strade o di incrementarle;
 - **modificare sagoma e/o area di sedime** al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dai confini di proprietà.
La modifica sagoma e/o area di sedime può interessare anche aree contigue all'area edificabile su cui insiste l'edificio esistente, ricadenti in **zone E***; l'edificazione in zona E può effettuarsi all'interno di una fascia parallela alla strada con una profondità Max di 7 metri (la concessione edilizia è subordinata alla procedura di VIA).

3.CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Ufficio Referente

Tab.3.1

- UPAV (Sezione Energia)

Tipologia incentivo

Tab.3.2

Contributo a fondo perduto per gli interventi di fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di cui alla tab. 3.5 pari al:

- A. 40% delle spese fino ad un massimo di complessivi **18.000,00 €** di contributo;
- B. 25% delle spese fino ad un massimo di complessivi **15.000,00 €** di contributo.

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab. 3.3

- Le unità immobiliari, al momento della richiesta dell'incentivo, dovranno essere munite di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.
- Le unità immobiliari al momento della richiesta dell'incentivo, dovranno essere provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo.
- Le unità immobiliari devono essere poste all'interno dei seguenti edifici

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

abitazioni abitate a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quale case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: limitatamente ai bar e luoghi di culto;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: limitatamente ai negozi.

Requisiti dell'Unità Immobiliare al termine dell'intervento

Tab.3.4

- Per gli interventi di cui alla lettera **A.** della tabella 3.2 conseguimento del seguente requisito energetico prestazionale :

riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi $\geq 32 \text{ kWh/m}^3\text{anno}$; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi $\geq 80\text{kWh/m}^2\text{anno}$.

- Per gli interventi di cui alla lettera **B.** della tabella 3.2 conseguimento del seguente requisito energetico prestazionale :

riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$ con abbattimento dell'Epi $\geq 12 \text{ kWh/m}^3\text{anno}$; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi $\geq 35\text{kWh/m}^2\text{anno}$.

Intervento

Tab.3.5

- isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo);
- abbattimento dei ponti termici;
- sostituzione o adeguamento degli infissi;
- adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Beneficiari del contributo a fondo perduto

Tab. 3.6

- I contributi a fondo perduto, sono rivolti esclusivamente alle **persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria, ai soci di cooperative di abitazione.**

4.CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FER**Ufficio Referente**

Tab.4.1

- UPAV (Sezione Energia)

Tipologia incentivo

Tab.4.2

- **Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute, fino a max di contributo di €. 2.000,00 per l'installazione di impianti FER di produzione di energia elettrica, connessi alla rete A.A.S.S..**

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab. 4.3

- **Il bene immobile sul quale si realizza l'installazione dell'impianto oggetto di contributo dovrà essere munito di :**
 - **concessione o autorizzazione edilizia;**
 - **allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.**
- **Le unità immobiliari alimentate dall'impianto FER devono essere poste all'interno dei seguenti edifici:**

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

abitazioni abitate a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quale case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali;**E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:**

limitatamente ai bar e luoghi di culto;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciale e assimilabili: limitatamente ai negozi.

- Dal 1° ottobre 2021, ai fini dell'ottenimento del contributo è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

Requisito dell'Impianto FER

Tab. 4.4

- La potenza installata dell'impianto FER dovrà coprire il 50% dei consumi elettrici (fabbisogno di energia elettrica) valutati nei 2 anni precedenti l'intervento (resoconto A.A.S.S.).

Beneficiario dell'incentivo

Tab. 4.5

I contributi a fondo perduto, sono rivolti esclusivamente:

- alle persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- alle persone fisiche titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;
- ai soci di cooperative di abitazione;
- ai conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare.

Scambio sul posto

Tab. 4.6

- Gli impianti che beneficiano di tale incentivo possono altresì usufruire del regime di scambio sul posto o del regime speciale di scambio sul posto (impianti a distanza su copertura di proprietà o con diritto di superficie vincolato per almeno 15 anni).

5. INCENTIVO DI CARATTERE EDILIZIO E DI CARATTERE ECONOMICO

Ufficio/i Referente/i

Tab.5.1

- UPTE/UPAV (Sezione Energia)/UGRAA

Tipologia incentivo

Tab. 5.2

Sono previsti incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica: l'entità degli incentivi è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo stabiliti dall'allegato "A" del D.D. 51/2017:

- **Incentivi di carattere economico**

- **Da 40 a 60 punti:** sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- **Oltre 60 punti:** sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. (Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati).

- **Incentivo di carattere edilizio:**

- **Oltre 60 punti:**
 - scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
 - scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo del volume e dell'altezza massima dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione del volume e dell'altezza dell'edificio;
 - facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia di 1,80 metri rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile*.

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab.5. 3

- **Edifici esistenti ad esclusione di quelli in zona E**

▪ **Nuovo intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione**

- 1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Epi inferiore del 25% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014**Pt. 30**
- 2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Epi inferiore del 35 % rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014.....**Pt. 40**
- 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 50 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale.....**Pt. 10**
- 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 65 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2)..... **Pt. 15**
- 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie.....**Pt. 10**
- 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014..... **Pt. 15**
- 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof)..... **Pt. 10**

▪ **Ristrutturazione edilizia con e senza ampliamento**

- 1) Ristrutturazioni di unità immobiliari esistenti, provviste di impianto di riscaldamento e contratto di fornitura gas, anche non più attivo, volte alla riqualificazione energetica con raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.D. 51 /2017 e smi (D.D. 126/2021, art. 4).....**Pt. 60**
- 2) Ristrutturazioni di unità immobiliari esistenti, provviste di impianto di riscaldamento e contratto di fornitura gas, anche non più attivo, volte alla riqualificazione energetica con raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.D. 51 /2017 e smi (D.D. 126/2021, art. 4).....**Pt. 40**
- 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale.....**Pt. 15**
- 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2)**Pt. 15**
- 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo..... **Pt. 10**
- 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014..... **Pt. 15**
- 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof)..... **Pt. 10**

6.INCENTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

6.1. Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta

Ufficio Referente

Tab.6.1

- UPAV (Sezione Energia)

Tipologia incentivo

Tab.6.2

- Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 15.000,00 euro da suddividere in 15 anni con un massimo di 1.000,00 euro per periodo d'imposta.

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab.6.3

- L'unità immobiliare oggetto d'intervento edilizio ed impiantistico di riqualificazione energetica dovrà essere provvista di :
 - concessione o autorizzazione edilizia;
 - allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.
- Dal 1° ottobre 2021, limitatamente alle richieste d'incentivo per l'installazione di impianti fotovoltaici è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

Beneficiario dell'incentivo

Tab.6.4

L'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta è rivolto esclusivamente a:

- persone fisiche, persone fisiche operatori economici e persone giuridiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- usufruttuari;
- nudi proprietari;
- titolari di contratto di locazione finanziaria;
- soci di cooperative di abitazione.

L'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta relativo agli impianti fotovoltaici è altresì rivolto:

- alle persone fisiche titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;
- ai conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare.

- sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
- opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
- sostituzione di generatore termico con generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua o con caldaia ibrida;
- installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
- sostituzione di scaldacqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
- installazione di nuovi impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione o ampliamento di impianto fotovoltaico che non beneficia di conto energia e passività deducibili.

Le detrazioni si applicano altresì agli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e per le quali sia stata comunicata all'Ufficio per l'Edilizia l'ultimazione dei lavori prevista all'articolo 168, commi 3 e 4, della Legge n.87/1995 nonché nei casi di cui all'articolo 170, comma 2, della medesima legge limitatamente agli interventi incentivabili di seguito indicati:

- installazione di serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
- opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati.

I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi di cui alla tabella 6.5 sono quelli indicati all'Allegato "B" del D.D. 51/2017.

Dal 1° gennaio 2022, i requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi di cui alla tabella 6.5 sono quelli di cui all'art. 16 del D.D. 116/2021.

Il termine previsto per beneficiare delle detrazioni d'imposta è fissato annualmente dalla *Legge di Bilancio*.

6.2 Passività deducibili: efficientamento energetico

Ufficio/i Referente/i

Tab.6.8

- UPAV (Sezione Energia)

Tipologia incentivo

Tab.6.9

a) Deducibilità delle spese relative alle procedure di rilascio degli **attestati di prestazione energetica (APE)** riguardanti edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di € **1.000,00=** e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.

b) Deducibilità delle spese nell'ambito dei **nuovi interventi** per un importo non superiore al **50% delle spese** sostenute per interventi al termine dei quali si certifichi:

- un EPI inferiore del 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge*: **somma massima di € 10.000,00= a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi.**
- un EPI inferiore del 30% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge*: **somma massima di € 15.000,00= a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi.**
- un EPI inferiore del 50% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge* ed il conseguimento della classe A: **somma massima di € 20.000,00= a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi.**

c) Deducibilità delle spese relative all'acquisto ed all'installazione di **impianti fotovoltaici nei nuovi interventi**: somma deducibile pari **al 100%** delle spese relative all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici limitatamente alla quota di potenza installata non obbligatoria prevista dalla Legge vigente*, fino ad un massimo di € 3.000,00= a periodo di imposta e per un massimo di tre periodi.

d) Deducibilità delle spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di € 5.000,00= a periodo d'imposta e per un massimo di 5 periodi.

e) Deducibilità delle spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014: sistemi di raccolta ed accumulo per la raccolta delle acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di € 5.000,00= a periodo d'imposta e per un massimo di 2 periodi.

Unità Immobiliare

Tab.6.9

- **Edifici nuovi: lettere b), c) della tabella 6.8;**
- **Edifici esistenti: lettere a), d), e) della tabella 6.8.**

6.3 Passività deducibili: adozione di misure antisismiche

Ufficio Referente

Tab.6.10

- Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture)

Tipologia incentivo

Tab.6.11

Deducibilità delle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di **interventi edilizi di adozione di misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali per un importo non superiore al 50% delle spese sostenute.

Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare sono stabilite nella seguente misura:

- fino ad un **massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, **per un massimo di dieci periodi**, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
- fino ad un **massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, **per un massimo di dieci periodi**, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
- fino ad un **massimo di euro 10.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, **per un massimo di quindici periodi**, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011.

Tali deduzioni spettano anche in caso di **demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato**.

Le deducibilità relative agli interventi edilizi di adozione di misure antisismiche sono cumulabili con tutti gli altri incentivi di efficientamento energetico (Allegato C al Decreto Delegato 51/2017, come modificato dall'articolo 17 del Decreto Delegato n.116/2021)

Requisiti intervento

Tab.6.12

Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali.

Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le deduzioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione".

7. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Ufficio Referente

Tab.7.1

- UPAV (Sezione Energia)

Tipologia incentivo

Tab.7.2

- Contributo in conto interessi per gli interventi di fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati e concesso sul 60% della spesa prevista fino ad un importo massimo complessivo di spesa pari ad € 150.000,00=.

Requisiti dell'Unità Immobiliare

Tab.7.3

- Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi, dovranno essere munite di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.

Requisiti dell'Unità Immobiliare al termine dell'intervento

Tab.7.4

- Riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi $\geq 32 \text{ kWh/m}^3\text{anno}$; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi $\geq 80\text{kWh/m}^2\text{anno}$.

Beneficiario dell'incentivo

Tab.7.5

Il contributo in Conto Interesse è rivolto esclusivamente:

- alla persona fisica, giuridica, proprietari o titolari di contratto di locazione finanziaria.

8. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI IMPRESE

Ufficio Referente

Tab.8.1

- Ufficio Attività Economiche

Tipologia incentivo

Tab.8.2

- **Contributo in conto interessi stabilito nella misura del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati che può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di 10 anni.**
Il contributo in conto interessi si applica fino al 100% della spesa prevista per gli interventi di sovra citati fino all'importo massimo complessivo di spesa pari ad € 150.000,00=.

Intervento

Tab.8.3

- esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili;
- esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici;
- acquisto e installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte.

Beneficiario dell'incentivo

Tab.8.4

- **Imprese aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.D. 93/2013 e s.m.i., aziende e cooperative agricole.**

9. ALIQUOTA AGEVOLATA DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Ufficio Referente

Tab.9.1

- **Ufficio Tributario**

Tipologia incentivo

Tab.9.2

L'aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche per i beni, finalizzati ad un attento utilizzo energetico, indicati nella tabella di cui all'Allegato "D" del D.D. 51/2017 è ridotta nella misura del:

- **8%** dal 1° gennaio 2022.

Tipologie di materiali beneficianti di aliquota agevolata (Allegato "D" del D.D. 51/2017)

Tab.9.3

Aliquota 8%

- 1) Pannelli fotovoltaici, inverter fotovoltaici, centralina data logger fotovoltaica, ottimizzatori e monitoraggio, esclusi gli accessori come cavi, tubi e quadri elettrici;
- 2) Pannelli termici solari comprensivi di staffaggi per pannello solare termico o kit comprendente pannello solare e staffaggio, accumulo con ingresso circuito solare, centralina di comando solare, esclusi gli accessori come cavi e tubi;
- 3) Cogeneratori con motore endotermico a metano o biomassa esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 4) Unità di recupero calore per impianto di ventilazione forzata esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 5) Caldaie a condensazione esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 6) Contabilizzatori di calore esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 7) Lucernai tubolari per trasporto passivo luce solare;
- 8) Dispositivi illuminanti a tecnologia LED e trasformatore dedicato;
- 9) Materiali isolanti per l'edilizia con conduttività termica inferiore a 0,05 W/mK. Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiale di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a 0,06 W/mK;
- 10) Serramenti esterni per chiusure trasparenti e portoni di ingresso con trasmittanza termica complessiva U_w (infixo + vetro) $\leq 1,30$ W/m²K ovvero per i relativi componenti quali telai con $U_f \leq 1,80$ W/m²K e vetrocamera con $U_g \leq 1,00$ W/m²K e portoni autorimesse con $U \leq 1,80$ W/m²K, certificati da scheda tecnica o da laboratorio accreditato;
- 11) stufe e caldaie a pellet, esclusi i componenti;
- 12) inverter elettrico;
- 13) accumulatori fotovoltaici;
- 14) pompe di calore;
- 15) scambiatore di calore e regolazione termica di Unità di recupero di calore per impianto di ventilazione forzata.

10. DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE A BASSO CONSUMO

Ufficio Referente

Tab.10.1

- Ufficio Tributario

Tipologia incentivo

Tab.10.2

- Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 15 % delle spese complessive di acquisto - presso esercizi commerciali sammarinesi - di apparecchiature a basso consumo di cui alla tabella seguente per un massimo di complessivi € 200,00= annuali da applicarsi al periodo d'imposta corrispondente.

Tipologia apparecchiature oggetto d'incentivo

Tab.10.3

- frigorifero/congelatore
- lavatrice, asciugatrice, lavasciuga
- forno
- piano ad induzione
- lavastoviglie

Requisiti apparecchiature oggetto d'incentivo

Tab.10.4

- Gli elettrodomestici devono essere appartenenti alle 3 migliori classi energetiche classificate dalla norma europea vigente.

Beneficiari della detrazione

Tab. 10.5

- Persone fisiche

11. DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE

Ufficio Referente

Tab.11.1

- Ufficio Tributario

Tipologia incentivo

Tab.11.2

Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 70 % delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di:

- € 1.500,00= per le persone fisiche non esercenti di attività economiche;
- € 3.000,00= per tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni anche no profit da suddividere in cinque annualità di pari importo per periodo d'imposta.

Tipologia apparecchiature oggetto d'incentivo

Tab.11.3

- Apparecchiatura destinata ai sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato con anidride carbonica.

Beneficiari della detrazione

Tab. 11.4

- Persone fisiche
- Operatori economici
- Cooperative
- Associazioni anche no profit

LEGGE 23 dicembre 2020 n. 223 e s.m.i. (L. 207/2021)

12.INTRODUZIONE

La legge n. 223/2020 modificata dalla Legge n. 207/2021, nell'ambito degli interventi incentivati per il comparto edile e per il risparmio energetico e riduzione del rischio sismico e la mobilità sostenibile, introduce:

Tab.12.1

- l'**Ecobonus** per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 34 L. 207/2021 e art. 46 L. 223/2020);
- il **Sismabonus** per la riduzione del rischio sismico (art. 34 L. 207/2021 e art. 43 L. 223/2020);
- l'incentivazione di **veicoli a basso impatto ambientale** (art. 36 L. 207/2021);
- l'incentivazione per **bici elettriche** (art. 56 L. 223/2020).

Gli uffici referenti per i summenzionati incentivi sono i seguenti:

Tab.12.2

- Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (U.P.A.V. Sezione Energia) per l'**Ecobonus**;
- Servizio di Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture per il **Sismabonus**;
- Ufficio Tributario per l'incentivazione di **veicoli a basso impatto ambientale e bici elettriche**.



13.ECOBONUS

Per l'esercizio finanziario 2022, è riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica:

Tipologie incentivo

Tab.13.1

- **110%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **100.000,00** per il conseguimento della classe **A+** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in **15** quote annuali di pari importo;
- **80%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **60.000,00** per il conseguimento della classe **B** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in **15** quote annuali di pari importo;
- **60%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **40.000,00** per il conseguimento della classe **D** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in **15** quote annuali di pari importo;
- **110%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **2.500,00** per la diagnosi energetica effettuate da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.48/2014.

Gli incentivi sono previsti per i soli locali riscaldati ante operam per gli interventi di seguito descritti:

Interventi ammessi all'Ecobonus

Tab.13.2

- fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici;
- sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;
- adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- impianti FER che non beneficiano di altre forme di incentivazione; tali impianti rientrano esclusivamente se vengono effettuati interventi sull'involucro e sull'impianto di riscaldamento.

Beneficiari dell'ecobonus

Tab.13.3

- persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- titolari di contratto di locazione finanziaria;
- soci di cooperative di abitazione.

▪ Requisito dell'Unità Immobiliare ante operam:

Ai fini dell'ottenimento della detrazione le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n. 48/2014, nelle seguenti categorie:

- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- E.4 (3) bar;
- E.5 negozi.

Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi dovranno essere munite di:

- titolo edilizio;
- allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell'allibramento catastale;
- impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, contratto di fornitura gas, anche non più attivo.

▪ Requisito dell'Unità Immobiliare post operam:

Le unità immobiliari a seguito dell'intervento di efficientamento energetico, ai fini del conseguimento delle prime tre rispettive tipologie di incentivo di cui alla tab. 13.1, devono assicurare il miglioramento di:

- almeno 4 classi energetiche con il conseguimento della classe A+;
- almeno 3 classi energetiche con il conseguimento della classe B;
- almeno 2 classi energetiche con il conseguimento della classe D.

Ai fini della presentazione della documentazione il richiedente si deve avvalere del:

- Certificatore Energetico (CE).

Tempistiche

Tab.13.6

La procedura che attiva il percorso ai fini della richiesta dell'Ecobonus che si concretizzerà solo ad ultimazione degli interventi è la seguente:

- presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione presso l'U.P.T.E.;
- prima dell'inizio dei lavori, purché successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, consegna all'U.P.A.V. (Sezione Energia) del modulo comunicazione (Fase A);
- ad ultimazione degli interventi, richiesta incentivo con consegna all'U.P.A.V. (Sezione Energia) del modulo richiesta incentivo (Fase B) e relativa documentazione allegata comprensiva di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

L'Ecobonus si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Plafond annuale

Tab.13.7

Per l'Ecobonus (art. 34, comma 7, della Legge 207/2021) possono essere autorizzati un numero max di interventi tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non dovrà superare la somma di €. 1.500.000,00.

Modulistica e documentazione allegata

Tab.13.8

Al seguente link: <https://www.gov.sm/topics/Argomenti/Territorio-e-Ambiente.html>, nella sezione "Sportello Unico per l'Edilizia (Sezione Energia)" è scaricabile la seguente modulistica:

- **modulo comunicazione (Fase A):** *"Comunicazione di intervento di efficientamento energetico dell'art. 46, comma 2 della Legge 223/2020 e s.m.i. per il conseguimento della classe energetica di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), con comunicazione avvio "Procedura Energetica" (Fase A)".*
- **richiesta incentivo (Fase B):** *"Richiesta incentivo di detrazione d'imposta di cui all'art. 34 della L. 207/2021, con comunicazione di fine "Procedura Energetica" (Fase B)".*
- **Richiesta incentivo di detrazione "diagnosi energetica"** *"Richiesta incentivo di detrazione d'imposta di cui all'art. 34, comma 1, lettera f) della L. 207/2021".*

La documentazione necessaria da allegare è riportata nella modulistica sopra menzionata.

14.SISMABONUS

Per l'esercizio finanziario 2022, agli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti, è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al

Tipologie incentivo

Tab.14.1

- **110%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **150.000,00** per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'**adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in **15** quote annuali di pari importo.
- **80%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro **100.000,00** per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011 (**miglioramento sismico al 60%**), da ripartire in **15** quote annuali di pari importo.

Interventi ammessi al Sismabonus

Tab.14.2

- 1) **Adeguamenti sismici;**
- 2) **Miglioramenti sismici** al termine dei quali si raggiunge un grado di sicurezza sismica superiore al **60%** dell'adeguamento sismico;
- 3) **Miglioramenti sismici;**
- 4) **Interventi locali di rafforzamento**, quali:
 - Per gli **edifici in muratura**: esecuzione sull'intera unità strutturale di tutti gli interventi seguenti:
 - ripristino delle zone danneggiate e/o degradate;
 - eliminazione delle spinte orizzontali non contrastate;
 - stabilizzazione fuori piano delle pareti di elevate dimensioni (larghezza e altezza);
 - collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti.L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come intervento locale.
 - Per gli **edifici in calcestruzzo armato**: esecuzione di tutti gli interventi seguenti, a condizione che la struttura sia stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni:
 - confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
 - opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
 - eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.
 - Per gli **edifici destinati ad attività produttive (capannoni industriali)**, esecuzione degli interventi volti ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:
 - carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
 - carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
 - carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di

controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto;
- cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali.


Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti.

Il cordolo

Per collegare il tetto dell'edificio con le pareti, oltre all'incatenamento, esiste la possibilità della posa di un cordolo in cemento armato.

La soletta

Il collegamento tra le pareti e i solai è uno dei problemi tipici degli edifici in muratura. Si possono posare tiranti in acciaio all'altezza di ciascun solaio oppure posare una soletta in cemento armato sotto il solaio in muratura



Beneficiari del Sismabonus

Tab.14.3

- persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- titolari di contratto di locazione finanziaria;
- soci di cooperative di abitazione.

Cumulabilità

Tab.14.4

- Tali benefici non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato n.51/2017.

Tecnici incaricati

Tab.14.5

Ai fini dell'ottenimento degli incentivi il richiedente si deve avvalere dei professionisti incaricati per:

- la progettazione strutturale;
- la direzione lavori delle strutture;
- il collaudo statico (ove previsto).

Procedura per l'ottenimento degli incentivi

Tab.14.6

- La richiesta di incentivo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n.5/2011;
- I beneficiari del sismabonus devono presentare richiesta di incentivo al Servizio di Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture compilando apposita modulistica (meglio specificata nel riquadro sottostante – Tab.14.8);
- La richiesta di incentivo è presentata al termine di ogni anno di lavori e al termine dei lavori o in alternativa esclusivamente al termine dei lavori;
- Possono essere detratte le spese sostenute dalla data di inizio lavori strutturali purché successiva alla data di entrata in vigore della Legge n.223/2020, fino al 31 dicembre 2022.

Plafond annuale

Tab.14.7

Per il Sismabonus (art. 34, comma 6 della Legge 207/2021) possono essere autorizzati un numero max di interventi tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non dovrà superare la somma di €. 250.000,00 annui.

Modulistica e documentazione allegata

Tab.14.8

Al seguente link: <https://www.gov.sm/articoli/Territorio-e-Ambiente/Modulistica-Protezione-Civile.html>, nella sezione "Servizio Controllo Strutture", è scaricabile la seguente modulistica:

- **modulo SIS-** *Richiesta riconoscimento detrazione d'imposta (SISMABONUS) per interventi edilizi di riduzione del rischio sismico;*
- **modulo S1-** *Asseverazione del direttore dei lavori da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus);*
- **modulo S2** - *Asseverazione del progettista delle strutture da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus);*
- **modulo S3** - *Asseverazione del collaudatore da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus).*

La documentazione necessaria da allegare è riportata nella modulistica sopra menzionata.

15.VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

- E' riconosciuta l'esenzione dell'imposta sulle importazioni fino ad una concorrenza massima di euro 50.000,00 per un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore residente per l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale quali quelli:

Tipologie veicoli

Tab.15.1

- alimentati ad idrogeno;
- elettrici;
- ibridi di ultima generazione non superiore ai 2500 cm³ (plug-in hybrid).



- L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione è ridotta del:

Stazioni di ricarica

Tab.15.3

- 60%, limitatamente ad una per ogni unità immobiliare;
- 80%, limitatamente ad una per ogni unità immobiliare dotata di impianto fotovoltaico connesso alla rete pubblica;



16. BICI ELETTRICHE

Per l'esercizio 2022 è incentivato l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, nuove, effettuato presso gli esercizi commerciali della Repubblica di San Marino.

Indirizzi utili

- Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE) 0549-882165
- Ufficio Prevenzione Ambientale e Vigilanza del Territorio (UPAV – Sezione Energia) 0549-887070
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) 0549-885110
- Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture) 0549-887088
- Ufficio Attività Economiche 0549-882062
- Ufficio Tributario 0549-885015

www.gov.sm